n. [redacted] R.G.n.r.

n. [redacted] R.G.Dib.

n. [redacted] R. Sent.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

in composizione monocratica

OTTAVA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[redacted]

Il Gudice, dott.ssa Paola Della Vecchia,

alla pubblica udienza del 19 maggio 2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale di 1° grado contro:

[redacted] nato a Roma il [redacted] libero, assente, domicilio dichiarato in Roma, [redacted] (come da verbale ex art. 161 c.p.p. in data 4 gennaio 2016);

difeso, di fiducia, dall'Avv. Elisabetta MICELI del foro di Roma (nominata con atto depositato in data 25 marzo 2021);

IMPUTATO

[redacted]

n.q. di leg. rappr. p.t. della società [redacted] dal 1.1.2010 al 31.12.2012

A) del reato p. e p. dall'art. 2 del d.lgs 74/2000, perchè, nella qualità suindicata, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [redacted] in liquidazione e cancellata dal 24.2.2009, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazione dei redditi e IVA relative all'anno di imposta **2010**, per un importo complessivo di euro **211.050,00, oltre IVA per euro 40.060,00** come meglio indicato nella seguente tabella:

data fatt.	n. fatt.	data reg.	n.prot	imponibile	iva al.20%	iva al. 10%	totale
30/11/2009	76/09	31.01.2010	17	€ 50.000,00	€ 10.000,00		€ 60.000,00
30/12/2009	96/09	28.02.2010	180	€ 13.650,00	€ 2.730,00		€ 16.380,00

30/12/2009	94/09	28.02.2010	181	€ 15.000,00	€ 3.000,00		€ 18.000,00
30/12/2009	95/09	28.02.2010	182	€ 39.700,00	€ 7.940,00		€ 47.640,00
				€ 118.350,00	€ 23.670,00	[redacted]	020,00
28/02/2010	18	31.03.2010	422	€ 12.000,00	€ 2.400,00	[redacted]	00,00
30/03/2010	25	30.04.2010	666	€16.700,00	€ 3.340,00	[redacted]	40,00
10/09/2010	58	31.10.2010	1198	€ 21.500,00		€ 2.150,00	€ 23.650,00
10/09/2010	59	31.10.2010	1199	€ 21.000,00	€ 4.200,00		€ 25.200,00
10/09/2010	57	31.10.2010	1200	€ 21.500,00	€ 4.300,00		€ 25.800,00
				€92.700,00	€14.240,00	€2.150,00	€109.090,00
totale				**€211.050,00**	**€ 37910,00**	**€2.150,00**	**€ 251.110,00**

In Roma, il 22.9.2011

B) del reato p. e p. dall'art. 2 del d.lgs 74/2000, perchè, nella qualità suindicata, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [redacted] in liquidazione e cancellata dal 24.2.2009, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazione dei redditi e IVA relative all'anno di imposta **2011**, per un importo complessivo di euro **128.000,00**, oltre IVA per euro **25.600,00** come meglio indicato nella seguente tabella:

Documento	Descrizione	Imponibile	IVA	Protocollo Registro IVA e DATA registrazione	Progr. Giornale	Conto economico di imputazione
28 del 30.03.2010	Si rimette fattura per fornitura e posa in opera nuove linee adduzione fluidi caldi e refrigeranti. Lavori extracontrattuari reparto ENDOSCOPIA Ospedale S. Andrea	€ 111.00[redacted]	[redacted]	1086 DEL 31.12.2011	115[redacted]	202502 [redacted] ricevere x prestaz. di servizi"
29 del 30.03.2010	Si rimette fattura per fornitura e posa in opera nuove linee acciaio inox per alimentazione vapore UTA endoscopia. Lavori extracontrattuari reparto ENDOSCOPIA	€ 17.000,00	€3.4000,00	241 del 31.03.2011	3031.3033	202502 "Fatture da ricevere x prestaz. Di servizi [redacted]
TOTALE	[redacted]					

In Roma, il 6.3.2012

[redacted]

C) del reato previsto dall'art. 4 del D.lgs. 74/2000 perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, per l'anno di imposta **2010**, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo di indicare elementi attivi di reddito per euro **3.187.753,00**. In Roma il 22.9.2011.

Parte offesa: Ministero delle Finanze in persona del Ministro p.t.;

Conclusioni delle parti:

P.M.: chiede, ritenuto più grave il reato di cui al capo A) e la continuazione fra i reati, condanna alla pena di anni due di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche;

difesa: chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, previa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione (dichiarazione formulata quale procuratore speciale del proprio assistito);

Motivi della decisione

Con decreto emesso dal Giudice per l'udienza preliminare in data 9 aprile 2019, [redacted] è stato rinviato a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele, lui ascritti e sopra riportati.

All'udienza 19 febbraio 2020, fissata per la comparizione delle parti, verificata la regolarità della citazione e la ricorrenza degli indici di cui all'art. 420 *bis*, comma secondo, c.p.p., si è disposto di procedere in assenza dell'imputato; dichiarato aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti.

La successiva udienza 23 marzo 2020 è stata differita (con decreto 14 aprile 2020) all'udienza 26 ottobre 2020 per effetto della sospensione *ex lege* stabilita per l'emergenza sanitaria Covid-19.

Alla predetta udienza sono stati ascoltati i funzionari dell'Agenzia delle Entrate [redacted] testi indicati dal P.M., ed è stata acquisita documentazione parimenti prodotta dal P.M. (fatture 18, 25, 57-59 del 2010 e processi verbali di constatazione redatti nei confronti della [redacted]

All'udienza 1 aprile 2021 il processo è stato rinviato per termine a difesa (come da richiesta dell'Avvocato Miceli, nominata solo in data 25 marzo 2021, previa revoca del precedente difensore).

All'udienza 7 ottobre 2021 sono stati ascoltati i testi, indicati dalla difesa, [redacted] (con rinuncia all'audizione degli altri testi di lista).

All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, si è svolta la discussione ed è stata pubblicata, mediante lettura dell'allegato dispositivo, la presente sentenza.

Il deposito della motivazione, per la complessità, è stato riservato come previsto dall'art. 544, comma terzo, c.p.p..

Sulla base degli atti acquisiti ed utilizzabili per la decisione, non vi è prova della sussistenza dei fatti reato addebitati a [redacted] quale legale rappresentante della società "[redacted]" dal 1 giugno 20[redacted] al 22 giugno 2012 (v. in proposito deposizione teste [redacted] f. 18).

In ordine ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi A e B), ha riferito in dibatti[redacted]ionaria [redacted]; la teste ha specificato che la contestazione di accusa si basava sulla constatazione che le fatture ivi indicate, annotate nelle dichiarazioni di redditi ed iva della "[redacted]" relative agli anni 2010 e 2011, erano state emesse dalla '[redacted], una società in liquidazione che era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 24 febbraio 2009 e, quindi, in epoca antecedente alla emissione delle fatture.

I testi indicati dalla difesa [redacted] hanno per contro fornito elementi per ritenere, secondo la diversa posizione da ciascuno rivestita, l'esistenza dei rapporti di cui alle fatture oggetto di contestazione.

[redacted] assistente di cantiere e socio di minoranza della [redacted] ha affermato che, negli anni 2010 e 2011, la [redacted] aveva svolto lavori in subappalto per la "[redacted] e che, a proposito dello svolgimento di tali lavori, aveva interloquito con [redacted] che rappresentava la "[redacted]".

[redacted], legale rappresentante della società "[redacted]" ha riferito, a sua volta, di aver avuto, nei primi mesi dell'anno 2010, un rapporto di lavoro con la società "[redacted]" e, sul punto, ha precisato che la "[redacted]", nella persona del suo progettista [redacted], aveva svolto lavori in subappalto per conto della sua società presso gli uffici della sede della [redacted] in Corso [redacted], ha quindi riferito che, nel dicembre 2015, aveva ricevuto una cartella dell'Agenzia delle Entrate, il cui addebito si fondava sulla co[redacted]ne della veridicità delle fatture emesse nel periodo marzo- maggio 2010, nei confronti

della sua società, dalla "[redacted] e ciò a causa della intervenuta cancellazione della medesima società ("[redacted]") ; per contro, aveva invece potuto provare che i lavori di cui al contratto di subappalto, regolarmente registrato e sottoscritto dall'[redacted] erano stati effettivamente svolti, anche se sulla base di documentazione – il documento di regolarità contributiva ed altro - contraffatta (per questo aveva querelato l'[redacted] per il reato di truffa).

La cancellazione della "[redacted] non può ritenersi conseguentemente idonea a dimostrare, di per sé, l'inesistenza dei rapporti di cui alle fatture oggetto di contestazione, rapporti che afferiscono peraltro lavori eseguiti nell'ambito di un appalto pubblico presso l'Ospedale [redacted] (a proposito dei quali, la "[redacted]" non avrebbe fornito la documentazione di riferimento, v. teste [redacted] 17)

Il quadro che ne discende risulta conseguentemente contraddittorio ed incerto e pertanto, [redacted], stante la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, deve essere assolto dai reati di cui ai capi A) e B) con formula corrispondente alle considerazioni che precedono, applicata la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma secondo, c.p.p..

Riguardo al reato di cui al capo C), si deve pervenire ad analoghe conclusioni.

La teste [redacted] ha riferito di aver sottoposto a verifica fiscale per conto del proprio ufficio, la società "[redacted]" per vari anni, avendo rilevato alcune anomalie contabili nel fondo cassa della società.

Si è trattato però, per quanto riferito dalla teste, di meri rilievi contabili che non sono stati riempiti di contenuto concreto, senza contare che, per gli anni successivi al 2011, rilievi similari sono stati giustificati e chiariti dal successivo amministratore della società [redacted] (nei cui confronti si era parimenti proceduto per dichiarazione infedele, ma la cui posizione è stata poi separata ed archiviata, come risulta dagli atti).

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [redacted] dai delitti lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 544, comma terzo, c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 19 maggio 2022

Il Giudice
dott. ssa Paola Della Vecchia

TRIBUNALE DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, li 10 AGO. 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mario Ricci